

CG

EDIZIONE 2017



CONDIZIONI GENERALI DELLA RALPIN SA EDIZIONE 2017

Preambolo

Le presenti Condizioni generali «CG» della RALpin SA disciplinano i rapporti fra la RALpin SA «RALpin» e i suoi clienti «il cliente» per il trasporto di camion carichi o vuoti e dei rispettivi conducenti sull'Autostrada Viaggiante.

RALpin è affiliata all'UIRR e nelle presenti CG di RALpin le Condizioni generali per i trasporti internazionali (Condizioni UIRR) sono state adattate al servizio dell'Autostrada Viaggiante che attraversa la Svizzera.

Le presenti CG costituiscono parte integrante del contratto di trasporto fra il cliente e RALpin. Parte integrante del contratto sono inoltre (a) le Condizioni di trasporto, (b) la scheda di sicurezza di RALpin nella versione vigente alla stipulazione del contratto di trasporto e (c) l'ordine di spedizione.

1. Definizioni

I termini impiegati nelle presenti CG sono definiti come segue:

- 1.1 Mediante l'Autostrada Viaggiante «Rola» vengono caricati su treno, negli appositi terminal, e trasportati fino a destinazione camion con o senza merci. I conducenti dei camion «conducente» viaggiano nel vagone letto.
- 1.2 «Camion» indica sia singoli camion sia semirimorchio sia camion rimorchio.
- 1.3 Con «merce» si indica il carico del camion.
- 1.4 Per «unità di carico» si intende l'insieme di camion e merce.
- 1.5 «Carro» è il carro ultrabasso con il quale l'unità di carico viene trasportata su rotaia.
- 1.6 «Contratto di trasporto» è il contratto stipulato fra il cliente e RALpin per il trasporto sull'Autostrada Viaggiante di un'unità di carico – o di più unità di carico simultaneamente – e dei rispettivi conducenti.
- 1.7 L'«ordine di spedizione» (Shipping Order) è il modulo mediante il quale il cliente, il giorno di spedizione al momento del check-in al terminal, viene confermato il contratto di trasporto.
- 1.8 «Cliente» è colui che conferisce l'ordine di trasporto dell'unità di carico, direttamente o tramite un rappresentante in precedenza designato per scritto, e che quindi è tenuto a pagare il prezzo. Controparte di RALpin è esclusivamente il cliente e non il suo eventuale rappresentante.
- 1.9 «Rappresentante del cliente» è – oltre al rappresentante menzionato nell'art. 1.8 CG per la conclusione del contratto di trasporto – il conducente ovvero l'azienda per la quale questi lavora.
- 1.10 Per «conducente» si intende il conducente del camion come pure ogni altra persona che dispone di una licenza di condurre per camion e viaggia insieme a detto conducente.
- 1.11 «Trasporto Combinato» indica il trasporto di unità di carico con almeno due modalità, in questo caso strada e rotaia.
- 1.12 «Consegna» è l'atto con cui al momento del carico l'unità di carico viene affidata dal cliente all'azienda ferroviaria responsabile della trazione dei treni, e all'arrivo resa al cliente dall'azienda ferroviaria.
La consegna dell'unità di carico è avvenuta quando:
 - > a) al momento del carico sono terminati la salita sul carro e la posa dei cunei davanti ai pneumatici;
 - > b) al momento dell'arrivo è iniziata la discesa del camion dal carro su cui è stato trasportato.
- 1.13 «Impresa di trasporto ferroviaria» è la società incaricata da RALpin della trazione dei treni.
- 1.14 L'«accettazione» dell'unità di carico è avvenuta quando quest'ultima ha superato il controllo tecnico e allo sportello del terminal è stato effettuato il check-in.

2. Oggetto del contratto – Obblighi dei contraenti

- 2.1 Con il contratto di trasporto RALpin si impegna a:
 - > trasportare su rotaia fino al luogo di destinazione concordato l'unità di carico – oppure più unità di carico simultaneamente – consegnate dal cliente come pure il conducente/i conducenti;
 - > consegnare al cliente l'unità di carico nel luogo di destinazione concordato ai sensi dell'art. 1.12 lett. b CG;
 - > informare il cliente o il suo rappresentante delle eventuali irregolarità rilevanti che dovessero verificarsi fra la conclusione e la fine del contratto di trasporto.

- 2.2 Sulla base del contratto di trasporto concluso con RALpin il cliente si impegna a:
 - > garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle disposizioni di trasporto e di sicurezza di RALpin;
 - > non accedere al terminal concordato il giorno di spedizione se mancano più di 90 minuti alla chiusura delle accettazioni, sottoporre l'unità di carico al controllo tecnico da parte dell'azienda ferroviaria ed effettuare il check-in;
 - > caricare l'unità di carico sul carro e consegnarla all'azienda ferroviaria ai sensi dell'art. 1.12 lett. a CG;
 - > scaricare l'unità di carico dal carro il giorno di arrivo al terminal concordato, dopo la consegna ai sensi dell'art. 1.12 lett. b CG, e abbandonare immediatamente il terminal;
 - > pagare alla RALpin il prezzo indicato nel prezzario.

3. Stipulazione del contratto di trasporto

- 3.1 Il contratto di trasporto viene concluso con la conferma scritta da parte della RALpin della prenotazione effettuata mediante l'invio dell'apposito modulo. È considerata conferma scritta anche la conferma per fax o e-mail. Con la firma del modulo di prenotazione il cliente riconosce come vincolanti le presenti CG e le Condizioni di trasporto.
- 3.2 Se la prenotazione avviene per telefono, il contratto è concluso verbalmente. I contratti verbali si basano sulle CG e le Condizioni di trasporto della RALpin inviate ogni anno al cliente.

4. Fine del contratto di trasporto

Il contratto di trasporto cessa il giorno di arrivo con l'avvenuta consegna dell'unità di carico ai sensi dell'art. 1.12 lett. b CG.

5. Caratteristiche di unità di carico e merce – Responsabilità del cliente

- 5.1 Con la firma dell'ordine di spedizione da parte del conducente quale suo rappresentante, il cliente conferma che:
 - > i dati da lui forniti in merito al camion e alla merce, in particolare il peso e il genere di merce, sono corretti e completi, indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati inseriti o fatti inserire nel modulo d'ordine dal cliente stesso o dalla RALpin;
 - > sono state rispettate le prescrizioni in vigore concernenti il carico e il fissaggio delle merci sui veicoli stradali;
 - > tutti i documenti che accompagnano l'unità di carico e sono prescritti dalle autorità per i controlli sono corretti e completi;
 - > sono pure rispettate le eventuali prescrizioni vigenti negli Stati interessati dal trasporto dell'unità di carico.
- 5.2 Con la consegna dell'unità di carico ai sensi dell'art. 1.12 lett. a CG il cliente garantisce che la stessa è idonea al trasporto combinato e che la merce caricata soddisfa i criteri fissati per la sicurezza del Trasporto Combinato.
- 5.3 Il termine «sicuro» va inteso in particolare nel senso che lo stato dell'unità di carico consente un trasporto sicuro, in particolare che l'imballaggio, lo stivaggio e il fissaggio della merce nel camion sono adeguati alle particolarità del Trasporto Combinato, specialmente quando si spediscono liquidi o merci con determinate esigenze in fatto di temperatura.
- 5.4 La RALpin declina qualsiasi responsabilità per l'idoneità e la sicurezza del camion e della merce consegnati.
- 5.5 La RALpin non è tenuta a verificare il camion, la merce, il relativo imballaggio, stivaggio e fissaggio né i dati forniti al riguardo né i documenti consegnati dal cliente.

6. Merci pericolose o con esigenze particolari

RALpin accetta il trasporto di unità di carico con merci pericolose ammesse secondo l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada e rotaia (ADR/RID). Si applicano i termini di preavviso e le esclusioni indicati nelle condizioni di trasporto, nonché le normative vigenti nei singoli paesi in materia di concessioni e autorizzazioni per determinati gruppi merceologici. Il cliente è tenuto a richiedere presso le autorità competenti dei paesi interessati e ad allegare ai documenti di trasporto i promemoria d'incidente, le notifiche e le autorizzazioni necessarie per l'importazione, l'esportazione e/o il transito di merci. Con riserva di modifiche in qualunque momento.

7. Condizioni di trasporto e scheda di sicurezza

- 7.1** Per i requisiti tecnici dei camion e della sicurezza valgono le Condizioni di trasporto e la scheda di sicurezza di RALpin. Tali indicazioni vanno rispettate al pari delle istruzioni impartite dal personale ferroviario e del terminal. Un'eventuale inosservanza può comportare l'esclusione del conducente, il rifiuto della spedizione e un obbligo di risarcimento da parte del cliente.
- 7.2** Una prenotazione confermata è valida a condizione che l'unità di carico soddisfi i requisiti di cui agli *artt. 5 e 6 CG* e le Condizioni di trasporto. In presenza di casi particolari (p. es. merci pericolose, in particolare sostanze di cui all'*art. 6 CG*, unità di carico vuote o > 42 t, secondo autista ecc.) occorre segnalare la circostanza all'atto della prenotazione; in mancanza della segnalazione, la conferma della prenotazione non ha valore vincolante per RALpin. I camion vuoti vengono trasportati solo se vi è la relativa capacità. La conferma della prenotazione è sempre soggetta a riserva.
- 7.3** Il controllo tecnico e la corrispondente accettazione delle unità di carico sono di competenza dell'azienda ferroviaria responsabile della trazione dei treni. RALpin non può essere chiamata a rispondere qualora l'azienda ferroviaria non abbia ammesso al trasporto determinate unità di carico a motivo del mancato rispetto delle Condizioni di trasporto. Il controllo tecnico viene effettuato nell'esclusivo interesse dell'azienda ferroviaria e il cliente non vi ha alcun diritto, né ha alcun diritto in relazione all'eventuale inadeguatezza del controllo stesso. Il conducente ha l'obbligo di garantire di persona la sicurezza dell'unità di carico prima della partenza, in particolare attenendosi alle indicazioni orali e scritte del personale ferroviario, comprese le istruzioni scritte fornite in loco.
- 7.4** Al momento del check-in il giorno di spedizione l'ordine di spedizione va firmato dal conducente. Il conducente deve inoltre firmare la scheda di sicurezza di RALpin.

8. Orari delle partenze

RALpin si riserva di modificare gli orari di partenza e di sopprimere determinati treni, specialmente nei giorni festivi, in caso di traffico scarso o di problemi tecnici o di servizio.

9. Prezzi

Prezzi, sconti, ribassi e termini di scadenza rilevanti si basano sulle tariffe di RALpin vigenti e pubblicate al momento della stipulazione del contratto di trasporto. Sono possibili modifiche in qualsiasi momento.

10. Modalità di pagamento

- 10.1** Ogni singolo viaggio va pagato con carta di credito, a meno che i contraenti non abbiano concordato diversamente per iscritto.
- 10.2** Per quanto concerne gli importi dovuti dal cliente, è esclusa qualsiasi trattenuta o compensazione a motivo di eventuali crediti in contropartita rivendicati dal medesimo, eccezione fatta per i crediti del cliente stabiliti giudizialmente in via definitiva e non più impugnabili, o esplicitamente riconosciuti da RALpin.
- 10.3** Il cliente può richiedere ogni trimestre un estratto dei ribassi accumulati, dai quali sono dedotte eventuali tasse. La richiesta va inoltrata a RALpin per scritto entro tre mesi dalla chiusura del trimestre, indicando le coordinate bancarie.

11. Documenti doganali

- 11.1** Sul collegamento Friburgo i.Br. - Novara non sono richiesti documenti doganali. Le consegne ai sensi dell'*art. 1.12 CG* avvengono su territorio UE e la Svizzera viene attraversata per ferrovia, il che consente di seguire una procedura semplificata che prevede singoli controlli a campione ai posti di frontiera.
- 11.2** Al terminal di partenza i conducenti devono compilare un modulo con le proprie generalità; al check-in e in qualsiasi momento del viaggio, inoltre, devono poter esibire un documento d'identità (carta d'identità, passaporto).

12. Responsabilità del cliente

- 12.1** È esclusa qualsiasi responsabilità di RALpin per danni dovuti a inosservanza delle presenti CG, delle Condizioni di trasporto, delle disposizioni della scheda di sicurezza o delle istruzioni del personale ferroviario o del terminal.
- 12.2** Se in seguito a inosservanza delle condizioni summenzionate o delle istruzioni del personale ferroviario o del terminal o colpa di altro genere il cliente o il suo rappresentante danneggia materiale messo a disposizione da RALpin (carri ferroviari, interno del vagone letto ecc.), è tenuto a risarcire integralmente i danni così causati, comprese le spese giudiziarie.
- 12.3** In caso di violazione degli obblighi di cui agli *artt. 5.1, 5.2 e 6 CG* il cliente risponde per qualsiasi danno, indipendentemente dalla possibilità di attribuirgli o meno una colpa.
- 12.4** RALpin può subordinare la stipulazione del contratto di trasporto alla presentazione da parte del cliente di un attestato di assicurazione di responsabilità civile che copra tutti i casi di sinistro di cui all'*art. 12.3 CG*.

13. Responsabilità di RALpin

- 13.1** La responsabilità di RALpin in merito al trasporto del conducente e del suo bagaglio a mano è disciplinata dalle Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario di persone (CIV, COTIF 1999). La responsabilità di RALpin in merito al trasporto dell'unità di carico è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni seguenti del presente articolo.
- 13.2** La responsabilità di RALpin decorre dal giorno di spedizione con la consegna dell'unità di carico al momento del caricamento e termina con la consegna all'arrivo ai sensi dell'*art. 1.12 lett. a e b CG*.
- 13.3** RALpin risponde nei confronti del cliente della perdita o dell'avaria dell'unità di carico come pure dei danni derivanti dal superamento del termine di resa o dalla perdita di documenti; è invece esclusa una responsabilità di RALpin qualora il danno sia dovuto a:
- > una colpa del cliente,
 - > un'istruzione del cliente,
 - > un difetto dell'unità di carico (ossia del camion o della merce caricata) oppure
 - > circostanze che non potevano essere evitate e alle conseguenze delle quali non poteva esser posto rimedio.
- 13.4** Se al verificarsi di una perdita, di un'avaria o di altri danni ha contribuito un comportamento colposo del cliente o un difetto dell'unità di carico, l'obbligo di risarcimento di RALpin diminuisce nella misura in cui tali circostanze abbiano contribuito alla formazione del danno.
- 13.5** Se è accertato che la perdita o l'avaria si è verificata fra la consegna al momento del carico ai sensi dell'*art. 1.12 lett. a CG* e la resa all'arrivo ai sensi dell'*art. 1.12 lett. b CG*, alla responsabilità di RALpin e alle relative limitazioni si applicano le disposizioni delle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM) [protocollo del 1999], che costituiscono l'Appendice B della Convenzione relativa al trasporto internazionale per ferrovia (COTIF). A questo riguardo, ai sensi della CIM, RALpin è considerata «trasportatore», il cliente simultaneamente «mittente» e «destinatario». È considerata «merce» ai sensi della CIM fondamentalmente l'unità di carico come definita più sopra all'*art. 1.4 CG*. Quando le particolarità dell'Autostrada Viaggiante lo richiedono, occorre tuttavia distinguere il camion e la merce (in particolare per quanto concerne l'esonerazione dalla responsabilità secondo *l'art. 23 § 3 lett. a CIM* come pure il risarcimento in caso di avaria secondo *l'art. 32 § 3 CIM*).
- 13.6** In caso di superamento del termine di resa, perdita di documenti o violazione colposa di altri obblighi contrattuali, fatta eccezione per la perdita e l'avaria, l'obbligo di risarcimento sussiste soltanto per i danni materiali diretti subiti dal cliente e determinabili con precisione. In tali casi l'obbligo di risarcimento di RALpin è limitato al quadruplo del prezzo di trasporto dell'unità di carico in questione. Valgono i termini di resa ai sensi dell'*art. 16 CIM*. In caso di perdita di documenti, RALpin è tenuta a un risarcimento solo se i documenti sono stati persi per sua colpa e se tali documenti sono richiesti dalle autorità per i diversi controlli (per esempio documenti doganali, veterinari, fitosanitari o concernenti merci pericolose); i documenti devono inoltre esser stati consegnati dal cliente a tal fine e trasportati con l'unità di carico.
- 13.7** Se da parte di RALpin vi è un obbligo di risarcimento in seguito a perdita parziale o totale o avaria della merce, l'importo da risarcire viene calcolato in base al valore della merce, ovvero al suo deprezzamento in rapporto al valore che aveva al momento e nel luogo della consegna da parte del cliente. Se da parte di RALpin vi è un obbligo di risarcimento per i danni subiti dal camion, tale risarcimento è limitato ai costi di riparazione. Altri danni non sono soggetti a risarcimento.
- 13.8** È esclusa la responsabilità per danni indiretti o conseguenti; sono da considerare tali in particolare: i costi di stallo e mancato utilizzo dell'unità di carico, i costi dei trasporti sostitutivi, i danni dovuti a lucro cessante, mancato o tardivo utilizzo della merce trasportata, ritardo o stallo della produzione, perdita di prestigio o di quote di mercato.
- 13.9** Nei confronti di RALpin può rivendicare un risarcimento solo il cliente, non i suoi rappresentanti.
- 13.10** Se la perdita, l'avaria o i danni verificatisi fra la consegna ai sensi dell'*art. 1.12 lett. a CG* e la fine del contratto di trasporto ai sensi dell'*art. 4 CG* comportano rivendicazioni extra-contrattuali nei confronti di RALpin, si applicano parimenti le esclusioni di responsabilità e le limitazioni del risarcimento ai sensi del presente *art. 13 CG*.

14. Presupposti del risarcimento

- 14.1** Si può ottenere un risarcimento soltanto se, da una parte, il danno viene notificato nelle forme ed entro i termini specificati qui di seguito e, dall'altra, viene effettivamente richiesto un risarcimento. Diversamente si estingue qualsiasi diritto nei confronti di RALpin.
- 14.2** L'avviso di sinistro, in cui dev'essere specificato con sufficiente precisione il danno, va presentato al rappresentante locale di RALpin responsabile del terminal, oppure all'azienda ferroviaria competente per la trazione. Il risarcimento va rivendicato nei confronti di RALpin.
- 14.3** In caso di perdite o danni riconoscibili anche esteriormente, compresi quelli subiti da sigilli doganali o altri elementi di chiusura dell'unità di carico, il cliente o il suo rappresentante deve comunicare immediatamente la propria riserva nel momento in cui gli viene consegnata l'unità di carico.

- 14.4 In caso di perdita o danni che non sono riconoscibili esteriormente e vengono constatati solo dopo la consegna ai sensi dell'art. 1.12 lett. b CG, il cliente o il suo rappresentante deve:
- › a) comunicare (a mezzo e-mail, fax, lettera) la propria riserva non appena scopre la perdita o i danni, e comunque non oltre 5 giorni dall'avvenuta consegna dell'unità di carico ai sensi dell'art. 1.12 lett. b CG,
 - › b) consentire un immediato sopralluogo per accertare la perdita o il danno,
 - › c) confermare subito dopo per lettera l'avviso trasmesso tempestivamente per e-mail o fax secondo la lett. a qui sopra,
 - › d) conservare tutte le prove attestanti che la perdita o il danno si sono verificati fra la consegna ai sensi dell'art. 1.12 lett. a CG e la fine del contratto ai sensi dell'art. 4 CG.
- 14.5 Se un'unità di carico non arriva entro il termine previsto, il cliente deve comunicarlo immediatamente e poi richiedere per scritto un accertamento.
- 14.6 I danni dovuti a superamento dei termini di consegna, perdita di documenti o altre violazioni contrattuali, con esclusione di perdita o avaria, vanno notificati dal cliente entro cinque giorni dalla consegna dell'unità di carico ai sensi dell'art. 1.12 lett. b CG.
- 14.7 Se è stato trasmesso un avviso di sinistro conformemente al presente articolo, il rappresentante locale di RAlpin o l'azienda ferroviaria incaricata della trazione riporta o fa riportare nel modulo contrattuale o in un documento separato gli accertamenti concernenti il genere e l'entità come pure la presumibile causa del danno, facendolo poi firmare anche dal cliente e consegnandogliene una copia. Se non è possibile raggiungere un accordo, ogni interessato può a proprie spese far eseguire da un perito giurato gli accertamenti di cui sopra in vista di un'assunzione di prove giudiziale o extragiudiziale.
- 14.8 Tutti i risarcimenti vanno richiesti dal cliente tramite lettera raccomandata, allegando i necessari giustificativi. La richiesta va presentata entro otto mesi, mentre nei casi di cui all'art. 14.6 CG entro 40 giorni dalla stipulazione del contratto di trasporto. I rappresentanti menzionati nell'art. 1.9 CG non possono far valere un proprio diritto al risarcimento.

15. Videosorveglianza

- 15.1 RAlpin si riserva di sorvegliare mediante telecamere i terminal e i vagoni letto, per prevenire atti di vandalismo e creare materiale probatorio in caso di danni. Per informare i soggetti interessati dalla sorveglianza, RAlpin appone nel campo di ripresa delle telecamere cartelli segnaletici ben visibili.
- 15.2 I dati ripresi con una telecamera vengono cancellati entro 72 ore, se nell'arco di tale periodo non si scoprono eventi degni di nota.
- 15.3 Con la firma della scheda di sicurezza il conducente dichiara di accettare la sorveglianza.

16. Disposizioni finali

- 16.1 Tutte le pretese derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono dopo un anno dalla sua stipulazione, sempre che il diritto nazionale o convenzioni internazionali applicabili non contengano norme imperative di tenore diverso.
- 16.2 Per tutte le controversie fra il cliente e RAlpin derivanti dalla spedizione di unità di carico o dal trasporto di persone nel vagone letto sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari della sede di RAlpin. Il cliente può tuttavia essere citato in giudizio anche presso la sede della propria impresa.
- 16.3 Al contratto di trasporto è applicabile il diritto svizzero, comprese le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM; stato al 1o gennaio 2009). Per il trasporto di persone vale il diritto svizzero, comprese le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV; stato all'8 agosto 2006).
- 16.4 RAlpin può fissare o concordare con il cliente speciali condizioni integrative. Tali condizioni speciali non possono essere in contraddizione con le presenti CG. RAlpin ha il diritto di cedere al cliente eventuali pretese di risarcimento che dovesse detenere nei confronti di un terzo responsabile del danno.
- 16.5 La rinuncia di RAlpin a far valere i propri diritti in un singolo caso, in sede giudiziale o extra-giudiziale, non ha alcun effetto pregiudiziale su altri casi similari.
- 16.6 Se nelle presenti CG un articolo, un capoverso o una sua parte dovessero essere inefficaci o nulli, tutte le altre disposizioni restano comunque in vigore.
- 16.7 In caso di divergenze fra la versione tedesca, italiana e inglese, fa fede il testo tedesco.